Azienda Sanitaria Locale Pescara

Repertorio n. 255/25 del 05/03/2025



Rep. n. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. **DELIBERAZIONE N. 26 DEL 14.01.2025. LOTTI NN. 02 e 05.** L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con sede legale in Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara, C.F./P. IVA 01397530682, **PEC** protocollo.aslpe@pec.it, in persona del Dott. Vero Michitelli, nato a , nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante della ASL Pescara, giusta Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 570 del 11.09.2023 indicata come S.A. (Stazione Appaltante). codice fiscale: il sig. Davide Saitta, nato a , in qualità di Procuratore della Medtronic Italia Spa, con sede in Via Varesina 162, 20156 Milano (MI), C.F. e P.IVA 09238800156, pec: medtronicitalia.gare@legalmail.it, indicata come Fornitore/Ditta. convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - NORME REGOLATRICI L'esecuzione del contratto è regolata: a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la S.A. e il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

1

		5
	b) dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale nonché dalla offerta	
	tecnica ed economica presentata dal Fornitore nell'ambito della procedura di	
-	cui alla Delibera n. 1074 del 27.06.2024, con la quale è stata indetta una	
	procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs.	
	36/2023, per la fornitura di sistemi per elettrochirurgia per le esigenze della	
	Asl di Pescara.	
	Da intendersi tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche	
	se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di	
	conoscere e di accettare integralmente.	
	Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati, prodotti dalla	
	S.A., presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal Fornitore,	
	prevale la versione più favorevole alla S.A.	
	c) dalle vigenti disposizioni di Legge e di regolamento per l'amministrazione	
	del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive	2
	disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti	
	in corso;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie,	
	già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato,	
	per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.	
	e) dal D. Lgs. 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 GDPR e dal D. Lgs.	
	101/2018.	
	ART. 2 – OGGETTO CONTRATTO	
	La presente procedura d'appalto ha ad oggetto la fornitura di sistemi per	
	elettrochirurgia per le esigenze della Asl di Pescara.	
	ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
	2	

_	Le attività di cui al precedente art. 2 devono essere rese dal Fornitore in stretto	
	raccordo con la S.A., nel rispetto delle direttive che verranno da questa	
	impartite e secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale, nella Delibera	
	di aggiudicazione n. 26 del 14.01.2025 e nella offerta tecnica del Fornitore.	
	ART. 4 - RESPONSABILI DELL'AMMINISTRAZIONE/ FORNITORE	
	Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto (DEC) è la Dott.ssa Anna	100
	D'Aloisio, mail: anna.daloisio@asl.pe.it.	
	Il Fornitore nomina quale Responsabile/Referente di zona per l'esecuzione e	
	la gestione operativa della fornitura aggiudicata la Sig.ra Francesca La Pietra,	
3	Sales Specialist, nata a codice fiscale:	
v	J, e- mail: <u>francesca.la.pietra@medtronic.com</u> , recapito	
-	telefonico +39	
	ART. 5 – CORRISPETTIVI	
	I prezzi unitari della fornitura in oggetto sono quelli riportati nella offerta	
e or	economica del fornitore allegata al presente contratto e che costituisce parte	
8	integrante e sostanziale dello stesso.	EV.
	ART. 6 - CLAUSOLA CONSIP	
	Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, il sistema di convenzioni	- Pro-
	per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal	1
	Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge	
	488/99 (CONSIP), dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le	
	forniture di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a	
	seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP,	
	l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta	
	3	

	**************************************	u u
	aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più	
	vantaggiosa.	
	ART. 7 - VALORE CONTRATTO	
	L'importo complessivo della fornitura per i lotti nn. 2 e 5 ammontano ad euro	
	€ 51.750,00 Iva esclusa.	
	Il suddetto importo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per	
	imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, scarico, disimballaggio,	
Sec	montaggio e qualsiasi altro onere necessario per l'installazione di tutti gli	
	apparecchi, nonché delle attrezzature sanitarie, nel pieno rispetto delle	
	normative vigenti.	
	ART. 8 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	
	Le fatture devono contenere i seguenti elementi:	
	> indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato;	
	> indicazione della Deliberazione/disposizione della S.A. che ha dato luogo	
	all'ordine;	
	> indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;	
	> indicazione dei CIG:	
	- Lotto n.2 B26ED142F5;	
	- Lotto n.5 B26ED1756E.	
	Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. n. 244 del 24.12.2007 e	
	s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento	
	della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche di cui al	
	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a	
-	far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in	,
	formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).	
2	4	,

		a a
	Il pagamento delle forniture, salvo decurtazioni dovute all'applicazione di	
	penali, viene effettuato dalla S.A. dietro presentazione di regolari fatture, con	
	le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.	N 1 mm
	Tutti i pagamenti sono effettuati mediante accreditamenti sul seguente conto	
	corrente bancario:	
	✓ IBAN: IT64Q0306901612100000011556, dedicato alle commesse	
	pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.	
*	Il fornitore espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	DC
×	finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;	<u>: </u>
	Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dei mezzi di cui	
	alla citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., il presente contratto si intende	- 1
	risolto di diritto.	
	ART. 9 – PENALI	
i.	La fornitura è monitorata per tutta la sua durata. La Ditta aggiudicataria viene,	Property of the second
	pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che può portare, di volta in	
	volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti a condotte difformi	
	rispetto agli obblighi contrattuali.	
	In particolare, le non conformità che possono essere riscontrate sono elencate	
	qui di seguito a titolo indicativo ma non esaustivo:	4
	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica di installazione	
	in opera dell'apparecchiatura in termini di numero di giorni solari	
	successivi all'ordine viene applicata una penale pari ad € 150,00.	
	successivi all ofullie vielle applicata ulla peliate pari au c 150,00.	
	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo di	
	• Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo di	
	 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo di risoluzione del guasto indicati, viene applicata una penale pari ad € 	

	d 9 ×	,
	Per ogni manutenzione preventiva prevista e non effettuata, viene	
	applicata una penale pari ad € 500,00.	
	Per ogni controllo di qualità/verifica di sicurezza elettrica previsto e non	
	effettuato, viene applicata una penale pari ad € 150,00.	
	• La ditta aggiudicataria può altresì essere soggetta all'applicazione di	
	penali nei termini di seguito specificati:	
	a) qualora non effettui o effettui con ritardo, la sostituzione dei	
	prodotti/componenti riscontrati difettosi, di deficiente qualità o non conformi	
	rispetto al convenuto, può essere applicata una penale fino al 5% del valore	
	contrattuale dei prodotti non sostituiti;	
	b) in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, viene applicata una	
	penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;	
	c) nel caso in cui la S.A. debba contestare alla Ditta l'inosservanza di una	
	qualsiasi delle norme e prescrizioni degli atti di gara, può essere applicata una	
и	penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.	,
	L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare	
	contrattuale aggiudicato (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010);	
	qualora tale importo venga superato, la S.A. si riserva di procedere alla	
	risoluzione del contratto.	
	All'aggiudicatario è data comunicazione delle penali applicate a mezzo PEC.	
	Le penali sono gestite, alternativamente:	
	- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla	
	cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata	
	dall'aggiudicatario;	
	6	

	- mediante decurtazione del relativo importo dal corrispettivo dovuto per le	
	forniture eseguite, emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi	5.5
	dell'art. 15, DPR 633/72.	
	Senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, la S.A. può ricorrere al noleggio	
	o all'acquisto del bene presso altre Ditte, addebitando nel contempo al	
	fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo	
	contrattuale.	×.
	Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore	5 41
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.	
	L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in	
	alcun modo il diritto della S.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in conseguenza	
	dell'inadempimento contrattuale.	
2902	ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	And the second
	La S.A. si riserva di risolvere ipso facto et iure il contratto, mediante semplice	
	dichiarazione stragiudiziale inviata a mezzo PEC/lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, inviata a mezzo fax, nelle	
	seguenti ipotesi:	, gr 3
	1. avvalendosi della facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 c.c.;	en julia
	2. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto	
*	dispositivo;	
2 .00	3. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione	2
	nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;	-
4	y w	2

	4. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure	
	concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;	
	5. in caso di cessione del contratto senza comunicazione alla S.A.;	
	6. in caso di subappalto non autorizzato dalla S.A.;	
	7. qualora l'Azienda capofila notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza	
	che la Ditta ottemperi a quanto intimato;	
	8. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;	
	9. qualora il contratto sia oggetto di una modifica sostanziale che avrebbe	
	comportato l'indizione di una nuova procedura di appalto ai sensi	
	dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023;	
	10. qualora con riferimento alle modifiche di cui all'art. 120 co. 1, lett. b)	
	e c) del D. Lgs. 36/2023, vengano superate le soglie di cui al co. 2 del	
	prefato articolo; con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 120	. e
9	co. 3, vengano superate le soglie di cui al medesimo co. 3, lett. a) e b);	
	11. nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario si trovi, al momento	e e e
	dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui agli artt.	
	artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, sia per quanto riguarda i settori	
	ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto	
	pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione	
	della concessione; ovvero, per quanto riguarda i settori speciali,	
	avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 167, co. 1 del D. Lgs.	
	36/2023;	
	12. nel caso in cui l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in	
	considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai	-
	Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione	

		ž.
		or and a
	Europea, in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una	- del
	sentenza passata in giudicato per violazione del TFUE;	
	13. qualora, nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più	
	misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del	
	D.Lgs. 36/2023.	
,	In caso di risoluzione del contratto, la S.A. si riserva di interpellare	
400 840	progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria	
	procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare	
	un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni	
	contrattuali, alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede	
	di offerta.	
	Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna,	
	non conformità o altro) la S.A. incamera il deposito cauzionale, salvo e	
	impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza	
	che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi	
	di sorta.	. "
,	La S.A. si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui	
	all'art. 15, co. 13, lett. b) della L. 135/2012 e all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.	
-	ART. 11 - FORZA MAGGIORE	
_	Nessuna delle parti è responsabile verso l'altra per perdita o danno che risulti	
105	da ritardi o mancata esecuzione di tutto o parte del presente contratto, qualora	
	tale ritardo o mancanza sia dovuto, totalmente o parzialmente, ad eventi,	
4	9	

	circostanze o cause non dipendenti dal suo controllo e non dovute a	
	negligenza delle parti. Tali eventi, circostanze o cause comprendono, a titolo	
	indicativo ma non esaustivo, catastrofi naturali, scioperi, serrate, sommosse,	
	guerre, incendi, esplosioni; mentre è espressamente esclusa la incapacità di	
	fare fronte ad obblighi finanziari.	- couple
	ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE	
	Il Fornitore ha prestato la polizza fidejussoia definitiva n. 896BGI2500295,	
	emessa da Deutsche Bank S.p.A., per una somma garantita di € 2.587,50	
	(Euro duemilacinquecentoottantasette/50).	
	ART. 13 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE	
	Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione e dalla	
	esecuzione del presente contratto, le parti convengono che l'Autorità	
	Giudiziaria competente sia quella presso il Foro di Pescara.	
	Le parti stabiliscono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali comunque	
	connessi al presente contratto vengano notificati alla S.A. presso la sede	
	legale, in Pescara, alla via Paolini 45/47, che ne costituisce domicilio elettivo.	
	Agli effetti amministrativi e giudiziari il fornitore dichiara e costituisce il	
	proprio domicilio legale presso la sede legale dell'impresa.	
	ART. 14 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI	
	RAPPORTI DI LAVORO	
	La S.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi	
	che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione	
-	del contratto, stabilendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sia già	
	compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.	
050	10	

		a
	La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni, a persone e/o cose, che	
	derivino dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, quando i danni siano	
	imputabili a essa e ai suoi dipendenti. Il Fornitore è responsabile altresì di tali	
	danni nell'ipotesi in cui venga chiamata a rispondere la S.A. che fin da ora	
	s'intende manlevata ed indenne da ogni pretesa.	
	La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i	
	propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in	
	materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli	
	oneri relativi.	
ž.	Il Fornitore si obbliga altresì, nei confronti dei propri dipendenti impegnati	
	nelle prestazioni oggetto del presente contratto, ad applicare condizioni	
gr.	normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro	
	applicabili alla categoria nella località in cui si svolgono le attività finalizzate	
	alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo	
	successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.	
	La Ditta aggiudicataria dichiara e garantisce di essere in regola con gli	
	obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,	
	previsti dalla normativa vigente, a favore dei propri dipendenti.	
	Il Fornitore è responsabile dell'ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti	*
	in materia di sicurezza sul lavoro, previste in particolare dal D. Lgs. 81/2008.	
	ART. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	
	Il Fornitore mantiene riservato e dà istruzione al proprio personale affinché	
	vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli	
ž.	concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione	
4		
		,
	11	

	all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati	
W)	formalmente dichiarati riservati alla S.A.	
	La Ditta aggiudicataria si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati	
	un livello di discrezione non inferiore alla cura e alla discrezione usate dalla	
	stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.	
	L'obbligo di cui al co. 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o	
	divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le	
	metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in	
	esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	La S.A., da parte sua, mantiene riservate le informazioni tecniche del	
	Fornitore che fossero portate a sua conoscenza.	
	La S.A. mantiene tali dati riservati fino a che non siano disponibili	
	pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle	
	prestazioni di cui al presente contratto.	
-	ART. 16 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	
	Il Fornitore designa quale responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per	
	gli effetti del D. Lgs. 196/2003, del Reg. UE 679/2016 GDPR e del D. Lgs.	
	101/2018, la Medtronic Italia S.p.A., con sede a Milano, Via Varesina 162,	·
	posta elettronica: rs.europeanDPO@medtronic.com.	
	ART. 17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
	Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali	
	applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal	
	fine il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente	
	contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni	
	imponibili, non esenti dall'imposta sul valore aggiunto.	
4	12	

		-
	La presente scrittura privata viene sottoscritta a mezzo firma digitale.	
	La presente scrittura, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni	
	di servizi soggette ad IVA, viene registrata solo in caso d'uso, come previsto	
	dall'art. 5, co. 2 e dall'art. 1, lett. b) della Tariffa parte seconda, del DPR n.	
-	131 del 26 aprile 1986.	
	Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, a carico del	
	Fornitore, per un importo totale di € 40,00 e viene apposto su copia analogica	
	del presente contratto e allegato su copia conservata agli atti della S.A.	
	Per la S.A ASL di Pescara:	
,	Dott.Vero Michitelli (firma digitale)	
	Per il Fornitore- Medtronic Italia Spa:	
	Sig. Davide Saitta(firma Digitale)	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,		
4		
9	13	